



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6040/14 del Ruolo Generale degli Affari civili
contenziosi vertente

TRA

Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe, in persona del suo titolare,
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv. Francesco
Stallone (francesco.stallone@legalmail.it) e Gabriele La Malfa
(avv.gabriele.lamalfaribolla@pec.it) per procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

AMAP s.p.a., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Maria Siciliano
(angelasiciliano@pecavvpa.it) per procura in calce alla comparsa di
costituzione e risposta, rilasciata giusta deliberazione del c.d.a. n. 25 del 1°
aprile 2014

CONVENUTA

OGGETTO: appalto

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

"NEL MERITO

*- ritenere e dichiarare che l'A.M.A.P. s.p.a. è obbligata, per le causali di cui in narrativa, a
corrispondere all'Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe, in persona dell'omonimo titolare la somma*

*Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile*



di € 30.999,165, oltre iva al 22% (6.819,81) oltre interessi legali e moratori maturati al 3 aprile 2014 (2.222,04), per un totale di € 40.041,01, oltre successivi interessi legali e moratori maturandi;

- per l'effetto condannare l'A.M.A.P. s.p.a. al relativo pagamento;

- con vittoria di spese."

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"Rigettare tutte le domande proposte dall'attore perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto prive dei necessari presupposti e carenti di prova idonea o con qualsivoglia altra statuizione disporre l'integrale rigetto.

Condannare parte avversa alle spese e compensi professionali del presente giudizio."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato a mezzo posta tra il 16 e il 23 aprile 2014, la Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe, premesso di aver avuto appaltati dall'AMAP s.p.a., con contratto del 12 marzo 2009, i lavori di adeguamento degli impianti elettrici installati nei siti societari di San Ciro, Sferracavallo e Sperone 1, e di aver dovuto ripristinare alcuni cavi elettrici che, dopo la loro collocazione nel sito di San Ciro, erano stati presumibilmente trafugati da ignoti, ha chiesto la condanna della società committente al pagamento della somma di € 30.999,16, pari al valore dei cavi in questione come da prezzi unitari previsti nell'appalto (al netto del ribasso d'asta), maggiorata di I.V.A. e di interessi legali e moratori al 3 aprile 2014, per un totale di € 40.041,01 (oltre interessi successivamente maturati).



Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione con cui l'AMAP s.p.a. ha dedotto la sussistenza di una clausola compromissoria contenuta all'art. 44 del capitolato speciale d'appalto [cfr. doc. 2 della produzione di parte attrice e doc. 4 della produzione di parte convenuta].



E invero, la Suprema Corte ha recentemente affermato: *“In considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla l. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, l’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 c.p.c. Né la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l’esclusione della competenza di questi ultimi, con l’introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell’eccezione di arbitrato, dall’altro”* (Cass. civ. n. 22748/2015).

Più specificamente, *“a seguito della modifica dell’art. 38 c.p.c. disposta dall’art. 45 della l. n. 69 del 2009 e della introduzione del principio per cui la parte convenuta soggiace a decadenza e, dunque, ad una preclusione ancorata al tempestivo deposito della comparsa di risposta con riferimento alla proposizione di tutte le eccezioni di incompetenza, l’art. 819-ter, primo comma, terzo inciso, deve essere letto nel senso che l’eccezione di sussistenza della competenza arbitrale deve proporsi dal convenuto parimenti a pena di decadenza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata”* (Cass. civ. n. 18978/2015).

Nel caso in esame, a fronte di una prima udienza indicata in citazione per il 16 settembre 2014, la società convenuta ha depositato la comparsa di risposta in data 23 luglio 2014.



Posto che *“ai fini della tempestiva costituzione del convenuto, ove nell’atto di citazione sia fissata un’udienza di comparizione per una data successiva al compimento del periodo feriale e tale che il termine di costituzione ricada in detto periodo, i venti giorni prima dell’udienza, il cui rispetto è necessario per la proposizione tempestiva della domanda riconvenzionale, vanno calcolati a ritroso non computando il periodo di sospensione feriale oltre il quale il conteggio deve proseguire fino ad esaurimento”* (Cass. civ. n. 12044/2010; così anche Cass. civ. n. 8183/2012, che ha ritenuto tardiva un’eccezione di incompetenza per territorio contenuta in una comparsa di risposta depositata il 14 settembre 2010 a fronte di un’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione per il 4 ottobre 2010), si rivela tardiva – e conseguentemente inammissibile – l’eccezione di compromesso formulata dall’AMAP s.p.a. all’atto della costituzione in giudizio.

Ad un’analoga conclusione deve giungersi con riferimento all’eccezione di decadenza dall’iscrizione della riserva, a norma dell’art. 31 dell’allora vigente capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 145/2000 (applicabile alla fattispecie in forza del richiamo contenuto all’art. 15 del contratto *inter partes*).

I giudici di legittimità hanno infatti precisato: *“In tema di appalto di opere pubbliche, l’onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni che disciplinano la materia, opera nel senso che, in caso d’inosservanza, l’esercizio del diritto a maggiori compensi è precluso solo in quanto l’amministrazione appaltante abbia contestato la mancanza della tempestiva iscrizione, ed abbia quindi, nel processo, eccepito la decadenza in tal modo verificatasi. Qualora, invece, il direttore dei lavori abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l’intempestività, e nel giudizio instaurato per il pagamento dei maggiori*



compensi l'eccezione di decadenza sia stata formulata solo negli atti successivi a quelli in cui sarebbe stato consentito di farlo, l'amministrazione dev'essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la relativa questione, in quanto la stessa, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la p.a., attiene a diritti patrimoniali disponibili" (Cass. civ. n. 1637/2006; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 14361/2000 e n. 3824/2003)

Anche l'eccezione in argomento risulta dunque inammissibile alla luce della tardività della costituzione in giudizio dell'AMAP s.p.a.



Nel merito, si osserva che la domanda di parte attrice non merita accoglimento.

L'art. 50, comma 1, del capitolato speciale d'appalto [cfr. docc. 2 e 4 cit.] poneva a carico dell'appaltatore una serie specifica di oneri e obblighi, tra cui in particolare - alla lett. s1 - *"la vigilanza e guardiania dei cantieri, sia diurna che notturna nel rispetto dei provvedimenti antimafia e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore, dell'amministrazione, o di materiali, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni"*, specificando che *"tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'amministrazione appaltante e per le opere consegnate"*.

E ancora, l'art. 53, comma 1, del medesimo capitolato speciale ribadiva: *"È a carico dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante"* [cfr. docc. 2 e 4 cit.].



Orbene, dalla denuncia sporta da Fossile Giuseppe presso il Commissariato P.S. di Brancaccio emerge l'asportazione dei cavi elettrici presso il sito di San Ciro veniva dallo stesso constatata alle ore 8:00 del 28 maggio 2012 [cfr. doc. 4 della produzione di parte attrice].

A quella data la Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe aveva completato le opere appaltate, come si evince dal certificato di ultimazione dei lavori redatto il 28 ottobre 2011 [cfr. doc. 12 della produzione di parte convenuta], ma non vi era ancora stato il collaudo, che sarebbe intervenuto soltanto il successivo 24 luglio 2012 [cfr. doc. 10 della produzione di parte attrice e doc. 13 della produzione di parte convenuta].

Né era avvenuta una consegna anticipata delle opere, la quale, ai sensi dell'art. 200 D.P.R. 554/2000 nonché dell'art. 47, comma 3, del capitolato speciale d'appalto, si sarebbe dovuta consacrare in un apposito verbale e quindi - contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice - non può farsi discendere dalla consegna della dichiarazione di conformità da parte dell'impresa in data 18 gennaio 2012.

Di nessuna rilevanza è, poi, il fatto - allegato da parte attrice - che le condizioni legali per procedere alla consegna anticipata delle opere non si sarebbero avverate per cause imputabili all'AMAP s.p.a., giacché da una lettura dei citati art. 200 D.P.R. 554/2000 e 47, comma 3, del capitolato speciale d'appalto emerge con chiarezza come la presa in consegna anticipata costituisca per l'ente appaltante - non un obbligo bensì - una mera facoltà.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda della Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe non può che essere rigettata, dovendo essere esclusa una responsabilità della società convenuta in ordine all'evento di danno lamentato in atto di citazione.





In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., l'impresa attrice va condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'AMAP s.p.a.

La liquidazione di tali spese - per la quale si rimanda al dispositivo - viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), le cui disposizioni si applicano, ai sensi dell'art. 28, a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (3 aprile 2014).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda proposta, nell'ambito del presente giudizio, dalla Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe nei confronti dell'AMAP s.p.a.;
- 2) condanna la Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe, in persona del suo titolare, al pagamento delle spese di lite di parte convenuta, liquidate in complessivi € 3.531,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.

Palermo, 29 aprile 2016

IL GIUDICE
Giuseppe Rini

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Giuseppe Rini**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

